

II. La predetta Ces. Reg. ed Apostolica Maestà crea e stabilisce pure un Tribunale di prima istanza, o sia superiorità locale, per la Città di Zara e per tutto il suo Territorio, qual Tribunale tratterà entro del circondario del suo menzionato Distretto, come prima istanza, gli affari pubblico-politici ed economici, non che giudicherà in materia civile e criminale colla dipendenza dalla seconda istanza di tutta la Provincia, cioè dall' Eccelso Governo negli affari pubblico-politici ed economici, e dall' Eccelso Giudizio di Appellazione in materia civile e criminale.

III. La prelodata Ces. Reg. Apostol. Maestà stabilisce, anzi conferma in Zara il suo ufficio Fiscale, di Ragionataria, e Cassa Centrale.

IV. Sua Ces. Reg. Apostol. Maestà quanto religiosa nell' esatta osservanza di sue sacre promesse già pubblicate coi Manifesti all' ingresso delle Truppe Cesaree in questo Regno, altrettanto disposta a promuovere efficacemente il bene reale dei fortunati suoi Sudditi, non solo approva e conferma tutt' i Privilegj, Diritti, e Prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo Civico, e Popolare con tutte le rispettive loro Cariche, mansioni, uffizj, usi, e consuetudini legali, non che di tutti gli abitanti di questo Regno in generale e di ciascheduno dei corpi